

**REGOLAMENTO N. 7/66/EURATOM, 122/66/CEE DEI CONSIGLI
del 28 luglio 1966**

che stabilisce l'elenco delle località per le quali può essere concessa un'indennità di trasporto, come pure l'ammontare massimo e le modalità di attribuzione di tale indennità

**IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEA
DELL'ENERGIA ATOMICA,**

**IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA
EUROPEA,**

Visto il regolamento n. 31 (C.E.E.), n. 11 (C.E. E.A.), relativo allo statuto dei funzionari ed al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (1), e in particolare l'articolo 14 *ter* dell'Allegato VII dello statuto e gli articoli 22 e 67 del suddetto regime,

Vista la proposta della Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica e della Commissione della Comunità Economica Europea,

Considerando che compete ai Consigli, che deliberano secondo la procedura prevista dall'articolo 65, paragrafo 3, dello statuto, stabilire l'elenco delle località per le quali può essere concessa un'indennità di trasporto, l'ammontare massimo e le modalità di attribuzione di tale indennità,

**HANNO ADOTTATO IL PRESENTE
REGOLAMENTO :**

Articolo 1

Il funzionario che presta servizio in una località in cui le condizioni di trasporto sono riconosciute particolarmente difficili ed onerose a motivo della lontananza delle abitazioni dal luogo di lavoro, può fruire di un'indennità di trasporto alle condizioni definite qui di seguito.

Articolo 2

1. Le località per le quali può essere concessa l'indennità di cui all'articolo 1 sono :

Germania :

Garching
Gundremmingen

Francia :

Fontenay-aux-Roses
Saclay
Cadarache
Chooz
Epoisses

Italia :

Centrale di Latina
Centrale del Garigliano
Casaccia

Paesi Bassi :

Petten
Dodewaard

Regno Unito :

Winfrith

2. Oltre alle località di cui al paragrafo 1, l'indennità di trasporto può anche essere concessa per località in cui il numero di funzionari è inferiore o pari a tre. In questo caso, le Commissioni ne informano i Consigli e l'elenco presentato si ritiene per accettato qualora entro un termine di sei settimane nessuna delegazione abbia manifestato il desiderio di porre in discussione la concessione dell'indennità di trasporto per dette località.

Articolo 3

L'indennità di trasporto è concessa soltanto al funzionario che :

— in ragione delle condizioni precarie di alloggio nella località in cui presta servizio, non è in grado di procurarsi un alloggio adeguato, mediante un fitto mensile, dedotte le eventuali spese di riscaldamento, acqua, gas, elettricità, manutenzione e simili, inferiore al :

18 % per i funzionari di grado B 2 e di grado inferiore ;

20 % per i funzionari dei gradi da B 1 ad A 4 ;

22 % per i funzionari di grado superiore al grado A 4,

dell'ammontare totale dei suoi emolumenti determinati come segue,

— e paga un fitto che supera il 10 % dell'ammontare complessivo dei suoi emolumenti determinati come segue.

(1) GU n. 45 del 14. 6. 1962, pag. 1385/62,
GU n. 47 del 24. 3. 1965, pag. 701/65.

L'ammontare totale degli emolumenti è costituito dallo stipendio base aumentato dell'indennità di dislocazione e dell'assegno di capo famiglia, dedotte le ritenute obbligatorie di cui all'articolo 64 dello statuto dei funzionari e l'imposta comunitaria. All'importo così calcolato è applicato il coefficiente correttore in vigore nella località in cui l'interessato presta servizio.

L'indennità non è concessa laddove sussista la possibilità di utilizzare mezzi di trasporto in comune, né in caso di utilizzazione di una autovettura di servizio, né qualora sia stata concessa un'indennità forfettaria di dislocazione.

L'ammontare dell'indennità di trasporto si eleva a :

— 600 FB al mese per una distanza superiore a 20 km ed inferiore o pari a 30 km tra alloggio e posto di lavoro del funzionario ;

— 1.000 FB al mese per una distanza superiore a 30 km tra alloggio e posto di lavoro del funzionario.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1966.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 1966.

Per i Consigli

Il Presidente

S. A. POSTHUMUS
